

R.G. n. 2224/2017

Diritti della cittadinanza



Tribunale di Bologna

PRIMA SEZIONE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2224/2017

Tra

Ricorrente

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

Resistente

P.M.

Intervenuto

Oggi 20/04/2018, alle ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Alessandra Villecco, sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. Stojanova Ivana, in sostituzione dell'avv. Ugolini Rosa.

Nessuno è comparso per i convenuti.

È altresì presente l'interprete Sig.re identificato con documento d'identità rilasciato dal Comune di

Viene dato atto che l'audizione avviene in Inglese.

Come procede la gravidanza?

R. Talvolta mi sento molto stanca.

Cosa sta facendo ora in Italia.

R. Dopo il parto andrò a lavorare.

Che tipo di lavoro?

R. Non lo so ancora, ma il mio ragazzo ha chiesto al suo datore di lavoro, che mi aiuterà.

Hai qualcosa da aggiungere?.

R. No, nient'altro.

Le presenti dichiarazioni sono state lette, confermate e sottoscritte da interprete e ricorrente nella copia cartacea allegata al fascicolo.

L'Avv. Stojanova insiste nelle conclusioni presentate col ricorso, in particolare sul riconoscimento dello status di rifugiata per essere stata la ricorrente vittima di tratta, essendo stata sfruttata in Libia e anche in Italia, come dichiarato in udienza o in subordine per il riconoscimento della sussidiaria



stante il Paese di provenienza, rilevando altresì che anche il compagno è titolare della protezione sussidiaria come dal suo permesso di soggiorno prodotto. L'Avvocato produce inoltre copia della carta d'identità della ricorrente, copia dei documenti relativi al marito della ricorrente, copia del contratto di locazione.

La Giudice Onoraria

Dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, compatibilmente coi propri impegni di ruolo odierni, si ritira per deliberare. Invita le parti a comparire ad ore 15,05 per la lettura dell'ordinanza. Successivamente ad ore 15,05 nessuno compare, il giudice rende la seguente ordinanza da far parte integrante del presente verbale, che chiude alle ore 15,05.

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

a verbale dell'odierna udienza 04/03/2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato, [REDACTED] nata in Nigeria, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 13/01/2017, con cui la Commissione territoriale di Bologna gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art.14 D. Lgs. 251/07 o in ulteriore subordine della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998. Il provvedimento impugnato non riconosce credibilità al suo racconto ritenuto generico, contraddittorio e inverosimile: *"In particolare, la richiedente dichiara in sede di audizione di essere nata a Port Harcourt, così come risulta dalla fotocopia del passaporto che ha consegnato in Questura. Tuttavia sia nelle memorie allegate al C3, che in occasione di un'identificazione svolta dalla Polizia di Stato dichiara di essere nata a Benin City, circostanza questa più coerente anche col gruppo etnico benin a cui dichiara di appartenere. Si evidenzia che le due città distano oltre duecento chilometri di strada e appartengono a Stati nigeriani diversi. L'interessata sostiene poi di aver vissuto gran parte della vita nel Borno state in una località di cui in sede di audizione dapprima afferma di non ricordare il nome e successivamente dichiara trattarsi di Gaboronijala, località che non è stato possibile rinvenire nelle mappe. Nella memoria allegata al C3 affermava di aver vissuto a Maiduguri, nella località di Ngala. Anche la rotta e i mezzi utilizzati per il viaggio verso l'Italia appaiono non credibili, in quanto risulta assolutamente poco plausibile che un'imbarcazione possa essere giunta dalla Libia all'Italia nell'estate del 2014 senza essere stata intercettata da nessun mezzo di salvataggio o di controllo della frontiera marittima. Altrettanto poco verosimile risulta il fatto che la richiedente, di nazionalità nigeriana, abbia davvero*



affrontato l'attraversata del mare con il proprio passaporto e una fotocopia dello stesso con sé, sapendo che sarebbe stata quasi certamente intercettata dalla polizia. Da ultimo, il fatto che la richiedente dichiara di non sapere dove sia sbarcata e di non ricordare neppure il nome della stazione ferroviaria in cui sarebbe salita sul treno per Bologna, risulta essere un evidente elemento di vaghezza. Con riferimento poi ai fatti della presunta aggressione subita da parte di Boko Haram e della successiva fuga all'estero, vi è da evidenziare lo scarso contenuto informativo delle dichiarazioni dell'interessata, che si appalesano tanto vaghe da non fornire un quadro sufficientemente chiaro di dove e come si sarebbero svolti i fatti, né di chi fossero più precisamente gli autori e quali le effettive circostanze che le avrebbero consentito di uscire dal paese e di raggiungere la Libia.".

Il Ministero degli Interni depositava documenti il 20/03/2017, rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All'udienza veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si ritirava per deliberare.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

[REDACTED] nata in Nigeria, nel corso dell'audizione ha raccontato di aver lasciato il suo Paese perché non voleva sposare un uomo più anziano di lei impostole dalla famiglia, ma che arrivata in Libia per sopravvivere era stata costretta a prostituirsi e solo grazie all'aiuto di un ragazzo somalo raggiungeva l'Italia per salvarsi. La ricorrente ha inoltre riferito di non aver più nessun contatto con la famiglia di origine.

Le dichiarazioni della ricorrente risultano parzialmente veritiere per avere reso un racconto non verosimile, poco dettagliato e contraddittorio sul suo presunto coinvolgimento nella tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione sia in Libia, sia in Italia. Tuttavia, si ritiene di riconoscere nel caso in esame la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria, disattendendo pertanto sotto questo profilo le valutazioni espresse dalla Commissione sull'assenza del grave danno in caso di un suo rimpatrio.

La ricorrente, oggi in stato di gravidanza, è fuggita dalla Nigeria per non subire l'imposizione familiare a farle sposare un uomo anziano, senza aver avuto molto probabilmente la possibilità di conoscerlo, affrontando ogni sorta di pericolo, consapevolmente oppure no, per aver attraversato paesi dell'Africa subsahariana, dove per una donna sola la sopravvivenza è quasi un miracolo, perché voleva vivere liberamente la propria vita, senza subire l'imposizione della famiglia e



sprecare per sempre la sua giovinezza accanto un uomo non solo sconosciuto, ma molto più vecchio di lei.

Non può esserle riconosciuto lo status di rifugiata, in quanto il suo racconto non risulta credibile ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251 e pertanto non sono rilevabili i presupposti relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, così come dispone l'art. 2 co I lett.c) D.Lgs 251/07, che mutua la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato gli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 25/2008 definiscono gli atti di persecuzione che, per essere rilevanti ai fini della concessione dello status di rifugiato, devono essere generati da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.

Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse: oltre alla violenza fisica o psichica, l'atto persecutorio può anche consistere in un provvedimento legislativo o amministrativo o giudiziario, a condizione che esso si traduca in condotte discriminatorie o sproporzionate (tra queste, senz'altro rientrano quelle dirette contro un genere sessuale o contro l'infanzia).

I motivi della persecuzione devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o le opinioni politiche dell'individuo.

Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non siano individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni Internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Si ritiene che invece che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2 comma 1, lett. G ed H del D.lgs n. 251/2007, definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, "ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 c. 151, "e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica:



- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

La ricorrente, qualora dovesse rientrare in Nigeria sarebbe con ogni probabilità in pericolo per la propria vita, non solo per la vendetta da parte della sua famiglia, dalla quale è fuggita e per la quale il suo matrimonio combinato avrebbe significato molto per il benessere di tutta la famiglia, ma anche perché dovrebbe ritornare nella zona settentrionale della Nigeria, dove si era trasferita per non sottostare alle imposizioni della famiglia di origine e con la quale perciò non ha più contatti. In caso di rientro in Nigeria, sussiste pertanto per la ricorrente il fondato timore di subire un grave danno per un clima di violenza generalizzata e diffusa per la presenza dei Boko Haram (Cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria : information sur la capacité de Boko Haram de pourchasser des personnes qui se réinstallent dans une autre région ou une autre ville, notamment Lagos (2013-mars 2016)*, 11 March 2016, NGA105451.EF, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5843fcee4.html>).

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario valutare la domanda subordinata, rilevando, tuttavia, che nel caso in esame sussistono inoltre i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto la ricorrente si trova in una situazione di vulnerabilità personale, non solo per essere attualmente in stato di gravidanza, ma anche per aver intrapreso un effettivo percorso di integrazione sociale nel nostro Paese, vivendo con un compagno nigeriano, padre del nascituro, a sua volta residente in Italia col permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si prende atto dell'istanza di liquidazione dei compensi come da nota depositata presentata dalla Difesa della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.

La parte convenuta non va assoggettata alle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata e la natura del provvedimento adottato.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a [REDACTED] nata in Nigeria, il 25/06/1985 il diritto alla tutela sussidiaria.

Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 20/04/2018



Accoglimento parziale del 20/04/2018
RG n. 2224/2017

La Giudice Onoraria
Alessandra Villecco

